Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per la pesca

2023/2030(INI)

20.6.2023

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea
(2023/2030(INI))

Commissione per la pesca

Relatore: Bert-Jan Ruissen

INDICE

Pagina

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Contesto

Nel 2007 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea. Tale regolamento ha un approccio ampio e globale alla gestione dello stock di anguilla, che copre le sue diverse fasi di vita e rotte migratorie. Nell'ambito di applicazione rientrano le acque dell'Unione, le lagune costiere, gli estuari, i fiumi e le acque interne comunicanti degli Stati membri che sfociano nei mari. Il regolamento sulle anguille stabilisce l'obbligo per gli Stati membri, a decorrere dal 2009, di definire i rispettivi habitat naturali per l'anguilla europea (bacini fluviali dell'anguilla) e di predisporre piani di gestione per l'anguilla per tali habitat. Ciò consente agli Stati membri di tenere conto delle specifiche circostanze locali e nazionali. L'obiettivo di ciascun piano di gestione per l'anguilla è quello di ridurre la mortalità antropogenica onde permettere un'elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40 % della biomassa di anguilla argentata. La percentuale fa riferimento alla stima più elevata di migrazione che si sarebbe verificata senza influenza antropogenica sullo stock. Il piano di gestione per l'anguilla è elaborato per conseguire tale obiettivo a lungo termine. Le misure degli Stati membri possono comprendere la riduzione dell'attività di pesca commerciale, la limitazione della pesca ricreativa, misure di ripopolamento, misure strutturali volte a rendere guadabili i fiumi e a migliorare gli habitat fluviali, il trasporto delle anguille argentate dalle acque interne ad acque dalle quali possano migrare liberamente verso il Mar dei Sargassi, la lotta ai predatori, lo spegnimento temporaneo delle turbine per la produzione di energia idroelettrica, nonché misure relative all'acquacoltura. Gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione alla Commissione europea, inizialmente ogni tre anni; la prima relazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2012. Dopo la presentazione delle prime tre relazioni triennali, la frequenza delle relazioni si riduce a una ogni sei anni. Le relazioni illustrano il monitoraggio, l'efficacia e i risultati dei piani di gestione.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che il regolamento sulle anguille sia uno strumento efficace e globale, ma che la sua attuazione possa essere migliorata. In particolare, il problema degli ostacoli alla migrazione non è stato affrontato in misura adeguata, mentre l'attività di pesca è stata notevolmente limitata. Tale constatazione emerge anche dalle valutazioni della Commissione europea. Negli ultimi tempi l'attenzione dei responsabili politici si è concentrata su un'ulteriore riduzione della pesca dell'anguilla. Ciò è dimostrato dalla decisione del Consiglio del dicembre 2022 sulle possibilità di pesca, che limita la pesca marina e costiera dell'anguilla attraverso un periodo di chiusura di sei mesi. Il relatore ritiene che non si tratti della strada giusta per la ricostituzione dello stock di anguilla. Il regolamento sulle anguille deve essere riconosciuto come lo strumento politico fondamentale e più adeguato per la gestione dello stock di anguilla. Il relatore formula diverse raccomandazioni per una migliore attuazione del regolamento sulle anguille, ad esempio il miglioramento del modello di governance per consentire riscontri e aggiornamenti dei piani di gestione, il riconoscimento del ruolo centrale dei pescatori, il proseguimento della politica di ripopolamento, la lotta contro gli ostacoli alla migrazione, l'intensificazione della lotta contro la pesca INN, la promozione della ricerca scientifica e l'armonizzazione della raccolta dei dati.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea
(2023/2030(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (regolamento sulle anguille)[1],

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 3, 4, 11, 38, 39 e 43,

– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio[2],

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche[3],

– vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[4],

– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)[5],

– vista l'appendice II della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione,

– vista la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica,

– viste le valutazioni della Commissione sul regolamento sulle anguille del 2014 (COM(2014)0640) e del 2020 (SWD(2020)0035),

– vista la relazione di valutazione del 2019 commissionata a Poseidon dalla Commissione,

– viste le raccomandazioni del Consiglio consultivo per il Mar Baltico del 4 maggio 2022 sulle misure di gestione delle anguille,

[1] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 4.
[2] *GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.*
[3] *GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.*
[4] *GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.*
[5] *GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.*

– visti il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde[6] nonché il regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero[7],

– vista la dichiarazione di Danimarca, Francia, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia sull'anguilla in relazione al regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio,

– vista la sua posizione del 16 maggio 2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea[8],

– visto il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) del 3 novembre 2022 sull'anguilla europea (*Anguilla anguilla*) in tutto il suo areale naturale,

– vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2023 dal titolo "Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente" (COM(2023)0102),

– visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni non legislative,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0000/2023),

A. considerando che il regolamento sulle anguille impone agli Stati membri di elaborare piani nazionali di gestione per l'anguilla, con un obiettivo d'azione uniforme e un processo di monitoraggio e valutazione triennale coordinato a livello internazionale;

B. considerando che 19 Stati membri hanno adottato piani di gestione per l'anguilla per quasi 90 unità di gestione dell'anguilla, che coprono circa 1 880 attività; che sei Stati membri (Cipro, Malta, Austria, Romania, Slovacchia e Ungheria) sono esentati dall'obbligo di predisporre tali piani; che la Slovenia e la Bulgaria (per i suoi sistemi fluviali al di fuori del Mar Nero) non hanno elaborato piani di gestione per l'anguilla; che la Croazia sta mettendo a punto il suo piano;

C. considerando che solo i Paesi Bassi hanno presentato piani aggiornati di gestione per l'anguilla ai fini dell'approvazione, in particolare nel 2011 e nuovamente nel 2018;

D. considerando che attualmente l'UE riconosce un solo piano transfrontaliero, riguardante il bacino del fiume Minho (Spagna e Portogallo); che, secondo i dati del CIEM per il 2022, malgrado la riconosciuta cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi

[6] *GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1.*
[7] *GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220.*
[8] GU C 298 E del 7.12.2006, pag. 113.

attraverso altri meccanismi, vi sono ancora corpi idrici che beneficerebbero di un migliore coordinamento dell'attuazione delle misure di gestione;

E. considerando che il regolamento sulle anguille prevede un controllo distribuito con coordinamento centrale; che la gestione degli stock di anguilla è troppo complessa per un approccio universale; che il regolamento sulle anguille offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per adeguare i rispettivi piani nazionali di gestione per l'anguilla alle circostanze locali e alle priorità nazionali;

F. considerando che a livello dell'UE non esiste una piattaforma specifica per lo scambio di informazioni sullo stato dell'anguilla, le discussioni tra le parti interessate e il monitoraggio dei riscontri;

G. considerando che, secondo la relazione Poseidon del 2019, la relazione del 2012 è stata presentata da 18 dei 19 Stati membri; che, secondo la relazione Poseidon del 2019, la relazione del 2015 è stata presentata da 14 dei 19 Stati membri; che, secondo la relazione Poseidon del 2019, la relazione del 2018 è stata presentata da 15 dei 19 Stati membri; che, secondo i dati del CIEM per il 2022, la relazione del 2021 è stata presentata solo da 13 dei 19 Stati membri; che le relazioni degli Stati membri erano spesso incomplete e non standardizzate;

H. considerando che nel 2014 la Commissione ha valutato l'attuazione complessiva del regolamento sulle anguille e dei piani nazionali di gestione per l'anguilla, concludendo che l'attuazione di tali piani aveva comportato limitazioni della pesca, mentre occorreva prestare maggiore attenzione alle misure di gestione relative ai fattori di mortalità antropogenici non legati alla pesca, la maggior parte delle quali era stata attuata solo parzialmente dagli Stati membri;

I. considerando che nel 2020 la Commissione ha valutato l'idoneità allo scopo del regolamento sulle anguille, concludendo che era pertinente e idoneo allo scopo e aggiungendo che era necessario un livello di ambizione più elevato per attuare il regolamento ponendo maggiormente l'accento sulle misure non legate alla pesca;

Il regolamento sulle anguille quale strumento più appropriato e globale

1. invita la Commissione e gli Stati membri a rendere nuovamente il regolamento sulle anguille lo strumento politico fondamentale per la protezione dell'anguilla, garantendo un approccio globale e coerente; ribadisce che il regolamento sulle anguille è stato ritenuto idoneo allo scopo dalla Commissione nella sua valutazione del 2020; ritiene che siano necessarie una migliore attuazione del regolamento sulle anguille e l'adozione di ulteriori misure da parte degli Stati membri;

2. ribadisce l'obiettivo del regolamento sulle anguille di riportare lo stock di anguilla al 40 % rispetto alle condizioni originarie e il suo obiettivo principale di ridurre la mortalità in modo da consentire tale ricostituzione; ritiene essenziale concentrarsi sull'obiettivo a breve termine di mortalità raggiungibile al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine della biomassa; sottolinea che le "condizioni originarie" possono essere difficile definire; sottolinea che l'obiettivo del 40 % è probabilmente irraggiungibile a causa della perdita di habitat, ma che è lo standard per calcolare l'obiettivo di riduzione della mortalità;

3. sottolinea che il declino dello stock si è arrestato da quando è stato adottato il regolamento sulle anguille, il che indica che detto regolamento sta dando risultati preliminari positivi, ma che la ripresa sarà un processo a lungo termine che durerà diversi decenni;

4. sottolinea che la gestione dello stock di anguilla è troppo complessa per un approccio unilaterale orientato al mare; sottolinea che concentrarsi sulle possibilità di pesca annuali non tiene conto di fattori importanti quali le barriere migratorie, la qualità degli habitat e le catture e il commercio illegali; sottolinea che il regolamento sulle anguille è olistico e globale, copre le fasi di vita dell'anguilla sia in mare che in acqua dolce e affronta sia gli impatti della pesca che quelli non legati alla pesca; sottolinea, inoltre, che gli impatti non legati alla pesca possono essere maggiori di quelli della pesca e che finora è stata prestata scarsa attenzione alla mortalità antropogenica non legata alla pesca; è del parere che le misure adottate al di fuori del contesto del regolamento sulle anguille compromettano la coerenza della politica adottata; deplora quindi la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, che limita la pesca dell'anguilla con un periodo di chiusura di 6 mesi;

Governance e riscontri

5. osserva che non esiste un meccanismo di riscontri che garantisca azioni di follow-up e aggiornamenti periodici delle politiche da parte degli Stati membri nel regolamento sulle anguille; deplora il fatto che i pareri del CIEM del 2012, 2018 e 2021, che valutano l'attuazione nazionale del regolamento sulle anguille, non siano stati sufficientemente tradotti in pratica;

6. chiede pertanto la creazione di un consiglio consultivo specifico per l'anguilla con rappresentanti degli Stati membri e del settore della pesca, pescatori ricreativi, gestori dell'acqua, società idroelettriche, conservatori e altre parti interessate; suggerisce che tale consiglio consultivo sia incaricato di fornire consulenza alla Commissione in merito all'attuazione del regolamento sulle anguille, di fornire un riscontro agli Stati membri sui rispettivi piani di gestione dell'anguilla, di scambiare informazioni tra le diverse parti e di valutare i progressi compiuti nell'attuazione a livello nazionale ed europeo;

7. prende atto, a tale proposito, dell'intenzione della Commissione di istituire un gruppo di esperti, come annunciato nel suo piano d'azione sugli ecosistemi marini, con l'obiettivo di riunire esperti in materia di pesca e infrastrutture provenienti dai ministeri nazionali; chiede alla Commissione di tenere conto dei suddetti suggerimenti al momento di istituire tale gruppo di esperti;

8. si rammarica del fatto che, da quando è stato adottato il regolamento sulle anguille, solo uno Stato membro abbia presentato per approvazione un piano di gestione dell'anguilla aggiornato; esorta gli Stati membri ad aggiornare regolarmente i rispettivi piani di gestione dell'anguilla, sulla base delle migliori conoscenze e consulenze disponibili; incoraggia gli Stati membri a fissare obiettivi concreti e scadenze intermedie nei rispettivi piani di gestione dell'anguilla aggiornati; sottolinea che il recupero

dell'anguilla è un processo a lungo termine che richiede uno sforzo continuo e che un piano di gestione una tantum non sarà sufficiente;

9. si rammarica del fatto che il numero di Stati membri che rispettano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sulle anguille sia diminuito nel corso degli anni; ricorda agli Stati membri i loro obblighi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1; sottolinea che è essenziale raccogliere il maggior numero possibile di informazioni e dati per poter adottare misure adeguate;

Misure nel settore della pesca dell'anguilla

10. sottolinea l'importante ruolo che la pesca dell'anguilla svolge nella società, dato che è al tempo stesso un'attività socioeconomica e una tradizione culturale secolare; ritiene che la pesca dell'anguilla sia notevolmente diminuita nell'ultimo decennio; invita la Commissione e gli Stati membri ad astenersi il più possibile dall'imporre ulteriori restrizioni alla pesca; sottolinea che i pescatori hanno un ruolo importante da svolgere in qualità di guardiani e "occhi e orecchie", mentre una chiusura totale delle attività di pesca potrebbe portare a un aumento della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); sottolinea che la pesca dell'anguilla è un'attività artigianale e su piccola scala e si trova spesso in zone remote, dove i pescatori svolgono un importante ruolo ambientale e sociale;

11. auspica che, laddove siano necessarie ulteriori restrizioni alla pesca, ciò avvenga nel contesto dei piani nazionale di gestione dell'anguilla e non sotto forma di decisioni ad hoc del Consiglio e sulla base di valutazioni d'impatto socioeconomico preliminari;

12. ribadisce che il ripopolamento è una delle misure di ricostituzione elencate all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento sulle anguille; è del parere che il ripopolamento sia una misura necessaria fino a quando il problema delle barriere migratorie non sarà adeguatamente risolto; invita gli Stati membri a proseguire la pratica del ripopolamento; sottolinea che, sebbene il contributo del ripopolamento alla ricostituzione degli stock a livello internazionale non possa essere accertato, esso può avere effetti positivi a livello locale; è del parere che il ripopolamento sia un modo per diffondere e limitare i rischi per la ricostituzione dello stock, tenuto conto della crescente siccità che sta causando problemi nei fiumi in tutta Europa; sottolinea inoltre che le catture per il ripopolamento sono relativamente basse (2-3 % di tutte le anguille cieche); sottolinea che le catture di anguille cieche sono fondamentali per il settore dell'acquacoltura europea e riconosce l'importante ruolo dell'acquacoltura nel ripopolamento;

13. invita gli Stati membri a concedere flessibilità ai pescatori nel determinare i periodi di pesca più adatti, che possono variare da un paese all'altro; incoraggia gli Stati membri, a tale riguardo, a prendere in considerazione, in consultazione con i pescatori, l'uso di sistemi di contingenti, al fine di mantenere la pesca a livelli responsabili; sottolinea che uno dei vantaggi di un sistema di contingenti consisterebbe nel consentire ai pescatori di scegliere di pescare in momenti in cui è interessante farlo dal punto di vista commerciale, limitando nel contempo le catture a un livello responsabile; aggiunge che ciò potrebbe contribuire a prevenire il sovrasfruttamento;

Misure non legate alla pesca/migrazione

14. sottolinea che occorre fare di più per quanto riguarda i fattori non legati alla pesca che

hanno un impatto sulla mortalità dell'anguilla; sottolinea che gli ostacoli infrastrutturali sono uno dei fattori più dannosi che causano la mortalità dell'anguilla; osserva che tale problema non è stato affrontato in misura sufficiente dagli Stati membri, come evidenziato dalle valutazioni della Commissione nel 2014 e nuovamente nel 2020;

15. invita gli Stati membri a rimuovere con urgenza le dighe obsolete e altre barriere;

16. sottolinea che esistono sul mercato alternative rispettose dei pesci che ne consentono il passaggio attraverso le pompe per acqua e le centrali idroelettriche; invita gli Stati membri a rendere la sicurezza dei pesci un requisito obbligatorio per i nuovi impianti e per quelli vecchi al momento della loro sostituzione; sottolinea che potrebbe essere necessaria una metodologia comune per determinare e certificare quando le pompe possono essere considerate rispettose dei pesci; sottolinea che l'attuale norma 8775 dell'Istituto reale olandese di normazione (NEN)[9] nei Paesi Bassi potrebbe fungere da esempio;

17. incoraggia gli Stati membri a continuare con i progetti relativi alle trappole e al trasferimento quale soluzione temporanea per la migrazione delle anguille argentate, nel caso in cui non siano possibili soluzioni strutturali a breve termine;

18. sottolinea che le misure in materia di migrazione dovrebbero essere attuate in modo coordinato, in vista di altri ostacoli a monte o a valle lungo la stessa rotta migratoria;

19. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure anche contro altri fattori di mortalità antropogenica, come l'inquinamento e i parassiti;

Misure contro il commercio illegale e il bracconaggio

20. sottolinea che la pesca INN e il commercio illegale continuano a rappresentare un problema significativo; elogia gli attuali successi delle autorità di contrasto e sottolinea l'importanza di prevenire ulteriori traffici illeciti; sottolinea che sono necessari maggiori controlli e un maggior monitoraggio del regolamento sulle anguille;

21. chiede un migliore coordinamento delle autorità doganali, di polizia e ambientali negli Stati membri e tra di essi, nonché lo scambio di dati; invita gli Stati membri a continuare a investire nelle competenze e nelle capacità delle autorità di contrasto;

22. sottolinea che una trasparenza e una tracciabilità maggiori delle anguille cieche catturate sono importanti per combattere le pratiche INN, così come lo sono i sistemi di certificazione per garantire la legalità delle catture; invita gli Stati membri a rendere pubblici i loro piani di ripopolamento affinché i flussi di commercio illegale di anguille cieche possano essere meglio identificati e perseguiti;

23. invita gli Stati membri a imporre sanzioni realmente dissuasive; chiede l'armonizzazione delle sanzioni finanziarie tra gli Stati membri;

Ricerca scientifica e armonizzazione della raccolta dei dati

24. ricorda che le conoscenze sull'anguilla sono molto lacunose, tra l'altro riguardo al

[9] NEN 8775:2020+C1:2022 nl.

processo di riproduzione e alle ragioni esatte del declino dello stock; chiede pertanto una maggiore ricerca scientifica, con finanziamenti e risorse umane sufficienti, sullo stato dello stock e sui motivi del suo declino; suggerisce che la ricerca esamini anche gli effetti dei cambiamenti climatici, ad esempio nella corrente del Golfo da e verso il Mare dei Sargassi;

25. sottolinea che vi è uno sfasamento tra l'attuazione del regolamento sulle anguille e il parere annuale del CIEM sulle possibilità di pesca, dal momento che quest'ultimo si basa sulla tendenza dell'anguilla cieca e non sulla migrazione dell'anguilla argentata (obiettivo del 40 %); chiede che ciò sia armonizzato;

26. elogia il CIEM per il suo lavoro concernente lo sviluppo di un intero modello di stock al fine di analizzare e prevedere le tendenze;

27. sottolinea che la raccolta, il monitoraggio e la comunicazione dei dati dovrebbero essere armonizzati e standardizzati in modo da consentirne il raffronto; raccomanda che i pescatori commerciali e ricreativi siano coinvolti nella raccolta e nell'analisi dei dati;

Dimensione transfrontaliera

28. incoraggia gli Stati membri a mettere in atto, se del caso, un maggior numero di piani di gestione transfrontalieri;

29. invita la Commissione e gli Stati membri interessati a dotarsi di un piano di gestione dell'anguilla ambizioso e realistico elaborato dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; ritiene che sia altamente auspicabile che tale piano sia allineato al regolamento sulle anguille;

°

° °

30. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.